



COMUNE SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

**REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO DI
REFEZIONE SCOLASTICA**

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 5 marzo 2012 con deliberazione n. 21, in sostituzione del precedente.

Modificato dal Consiglio comunale con deliberazioni n. 106 del 12.12.2013, n. 17 del 19.3.2015, n. 52 del 15.06.2015 e n. 85 del 28.9.2015.

ART. 1

L'Amministrazione Comunale, al fine di assicurare il diritto allo studio in applicazione della legge regionale 26.07.2002, n. 32 recante "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro. " provvede a garantire il servizio di mensa a favore dei minori frequentanti le scuole dell'infanzia statali e comunali nonché di quelli frequentanti il tempo prolungato nella scuola primaria.

ART. 2

La refezione scolastica viene predisposta dal personale comunale addetto al servizio ovvero mediante affidamento esterno a ditte all'uopo selezionate, nelle apposite cucine di ciascun edificio scolastico, tenendo presente la tabella dietetica appositamente predisposta, per ciascuno dei cicli scolastici della scuola dell'obbligo.

ART. 3

Gli acquisti dei generi alimentari devono essere effettuati giornalmente, in proporzione al numero di ragazzi presenti, in modo da evitare il più possibile la scorta di materiale deperibile.

Solo alcuni prodotti, quali: frutta, uova, formaggi, marmellate, latte confezionato, eccetera, possono essere acquistati all'ingrosso ed in quantitativi superiori, da effettuarsi una volta la settimana.

ART. 4

L'Amministrazione, per la parte del servizio gestita in economia, curerà, tramite il personale appositamente incaricato, l'acquisto dei generi alimentari presso fornitori specializzati, al dettaglio o all'ingrosso.

ART. 5

Il fornitore dovrà garantire all'Amministrazione Comunale la stabilità dei prezzi offerti per ciascun prodotto per tutto il periodo della fornitura (1 ottobre - 30 giugno), la consegna giornaliera a ciascun plesso scolastico, la prima qualità della merce.

Il fornitore dovrà inoltre obbligarsi a ritirare e sostituire entro un'ora quella merce ritenuta dall'Amministrazione non conforme alla qualità prestabilita.

ART. 6

(abrogato)

ART. 7

Gli importi inferiori a euro 50.00 potranno essere liquidati dall'Ufficio Economato.

ART. 8

(abrogato)

ART. 9

Per il servizio di mensa di cui al presente regolamento, vengono poste a carico dei beneficiari del servizio medesimo le quote partecipative per ogni pasto consumato, previste con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 10

Si può richiedere mediante presentazione Isee (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e ss.mm.ii.) l'applicazione di tariffa agevolata, in base alle fasce di reddito, entro il termine del 1 settembre e, comunque, non oltre i termini previsti per l'iscrizione al servizio medesimo. L'autodichiarazione contiene l'esplicita conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e le responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione.

La presentazione della dichiarazione sostitutiva unica oltre i termini indicati nel precedente capoverso da diritto all'agevolazione soltanto dal momento della presentazione; per il periodo precedente si applicherà la fascia massima.

L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni I.S.E.E. avviene nel rispetto della normativa sulla privacy.

Coloro che non richiedono agevolazioni e dichiarano di accettare la tariffa massima di contribuzione, non sono tenuti a compilare il modulo di autocertificazione, né a produrre altra documentazione a corredo della domanda di accesso al servizio e/o alla prestazione.

Gli uffici ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva unica rilasciano un'attestazione, riportante il contenuto della dichiarazione

La dichiarazione sostitutiva unica ha validità di un anno scolastico a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'attestazione della sua presentazione. Quando la dichiarazione sostitutiva non fa riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, l'ufficio preposto all'erogazione della prestazione richiede annualmente la presentazione di una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente quella precedente.

La dichiarazione di cui al precedente comma può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate.

Le fasce di reddito (ISEE) relative alle soglie di accesso ed alla compartecipazione ai costi per l'erogazione dei servizi sociali saranno deliberate con apposito atto della Giunta Comunale.

La tariffa agevolata come sopra documentata è riconosciuta ai residenti del Comune di San Casciano V.P. , dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino” ed ai residenti dei comuni che abbiano stipulato accordi o convenzioni di reciprocità nell'applicazione delle agevolazioni Isee.